

ALLEGATO A

Modifiche Avviso Contributo Tirocini extra curricolari On Line Giovanisì – POR FSE

| <u>AVVISO ALLEGATO “B” APPROVATO CON DD N. 4269/2016 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DD N. 12614/2016, DD N. 14539/2016, N. 831/2017 E DD N. 11430/2017</u> | <u>MODIFICHE APPORTATE ALL'AVVISO DAL PRESENTE ATTO</u> |
|---|--|
| Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie | Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie |
| <p>In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” dell'Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020, il presente avviso - inserito nell'ambito del Progetto Giovanisì - promuove lo sviluppo dei tirocini non curricolari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 453 del 2/5/2017 in merito agli elementi essenziali dell'intervento e in particolare ai criteri di esclusione e ai requisiti di accesso al finanziamento.</p> | <p>In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” dell'Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020, il presente avviso promuove lo sviluppo dei tirocini non curricolari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 857 del 30/7/18 in merito agli elementi essenziali dell'intervento e in particolare ai criteri di esclusione e ai requisiti di accesso al finanziamento.</p> |
| <p>Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso per il biennio 2016-2017 a valere sull'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento” del POR FSE 2014-2020 sono pari a Euro 8.000.000,00.</p> | <p>Le risorse dell'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento del presente Avviso prenotate con DD n. 11430/2017 e con DGR n. 1377/2017 residuano attualmente per un importo pari a 6.980.678,25 euro, di cui 251.878,25 euro a valere sull'annualità 2018 e 6.728.800,00 euro a valere sull'annualità 2019.</p> |
| <p>I tirocini svolti da giovani NEET iscritti al portale della Garanzia Giovani, che siano stati profilati dai CPI e abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, potranno essere finanziati con risorse provenienti dalle economie del Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani in quanto conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal Sistema di gestione e controllo della Garanzia Giovani, nonché ai massimali e al termine ultimo per la certificazione della spesa ivi previsti.</p> | <p>Al fine di assicurare una maggiore complementarietà tra l'iniziativa della Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo, evitando sovrapposizioni tra i due interventi, la II fase del Programma della Garanzia Giovani (2018-2020) non ha attivato al momento la linea di contributo relativa ai tirocini extracurricolari, finanziati sul presente avviso del POR FSE 2014-2020.</p> |
| <p>A tal fine, la DGR n. 367/2017 ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori risorse in aggiunta agli 8.000.000 di euro destinati dal POR FSE 2014-2020 al finanziamento del presente avviso. Tali risorse aggiuntive, provenienti dalle economie del Programma regionale della Garanzia Giovani, potranno essere utilizzate per finanziare e rendicontare con il meccanismo dell'overbooking i contributi ai tirocini attivati in favore di giovani NEET a valere sulla Garanzia Giovani fino ad un importo massimo di 2.500.000 euro.</p> | <p>Tuttavia, tenuto conto del fatto che i tirocini svolti da giovani NEET - a seguito dell'iscrizione al portale della Garanzia Giovani e della sottoscrizione del Patto di Servizio - risultano conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani, nel caso si proceda a una modifica del Piano che includa i tirocini tra gli interventi finanziati nella II fase della Garanzia Giovani, le domande di contributo di cui alla condizione di accesso n. 6 dell'art. 4 del presente Avviso potranno essere finanziate a valere sulla Misura 5 “Tirocini extra-curricolari” del Piano della Garanzia Giovani 2018-2020.</p> |
| <p>Nel caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, in quanto non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante sarà tenuto ad iscriversi al portale della Garanzia Giovani e a sottoscrivere il Patto di Servizio prima della data di inizio del tirocinio.</p> | |
| <p>I tirocini rientranti nella condizione di accesso n. 5 di cui</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>all'art. 4 del presente avviso che beneficiano di un contributo pari 500,00 euro mensili sono esclusi dalla possibilità di essere finanziati dalla Garanzia Giovani in quanto non previsti dal Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani.</p> <p>Al fine di permettere il finanziamento dei tirocini svolti da giovani NEET con risorse provenienti dal Piano esecutivo della Garanzia Giovani, al presente avviso, nel rispetto delle “linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto”, verrà assegnato un unico codice CUP a livello di avviso.</p> <p>Per i tirocini finanziati con risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, si procederà invece all’assegnazione manuale del CUP a livello di ciascuna singola operazione finanziata, come previsto dal medesimo fondo.</p> | <p>In caso di attivazione del finanziamento della Garanzia Giovani a favore dei tirocini svolti da giovani NEET, al presente Avviso, nel rispetto delle “linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto”, verrà assegnato un unico codice CUP a livello di bando.</p> <p>Per i tirocini finanziati con le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, si procederà invece all’assegnazione manuale del CUP a livello di ciascuna singola operazione finanziata, come previsto dal medesimo fondo.</p> <p>Il presente avviso si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.</p> |
| <p>Art. 2 - Validità dell'avviso</p> | <p>Art. 2 - Validità dell'avviso</p> |
| <p>Il presente avviso ha validità a far data dal 1° Settembre 2017 e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.</p> | <p>Il presente avviso ha validità a far data dal 1° Dicembre 2018 e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.</p> |
| <p>Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo</p> | <p>Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo</p> |
| <p>L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:</p> <p>1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 300,00 mensili;</p> <p>2) Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della legge, nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili;</p> | <p>L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:</p> <p>1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 300,00 mensili;</p> <p>2) Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 bis comma 5 lettere a) e b) della legge, nella fascia d'età 18-29 anni <u>in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4</u>, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili;</p> |
| <p>Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione</p> | <p>Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione</p> |
| <p>Condizione di accesso n. 1) – Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); • attestato di qualifica professionale; • diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS); • certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di | <p>Condizione di accesso n. 1) – Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); • attestato di qualifica professionale; • diploma di istruzione secondaria di secondo grado; • certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS); • laurea o altro titolo post laurea² (titoli universitari di I-II-III livello). |

| | |
|--|---|
| <p>livello post secondario (ITS);</p> <ul style="list-style-type: none"> • laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master¹). <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p> <p><u>Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002</u></p> <p>Entro il 12° mese successivo al conseguimento del titolo di studio, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, potranno essere attivate le seguenti tipologie di tirocinio:</p> <p>A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;</p> <p>B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;</p> <p>C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.</p> <p>Nel periodo compreso tra l'inizio del 13° e la fine del 24° mese successivo al conseguimento del titolo di studio, potranno essere attivati esclusivamente tirocini di tipologia:</p> <p>B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;</p> <p>C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.</p> <p>NOTA: Per master sono da intendersi corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio del titolo di master.</p> <p>Condizione di accesso n. 2) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale prima del conseguimento di uno dei titoli di studio sotto elencati per tirocini attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); b) attestato di qualifica professionale; c) diploma di istruzione secondaria di secondo | <p>Contributo pari a 300,00 euro mensili.</p> <p>NOTA: Tra i titoli universitari post laurea rientrano, ad esempio, i dottorati di ricerca e i master, in particolare per master si intendono i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o degli Istituti di alta formazione presso cui si volgono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili a finanziamento solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR, che li abilita al rilascio del titolo di master.</p> <p>Condizione di accesso n. 2) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi prima del conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP); b) attestato di qualifica professionale; |
|--|---|

- grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
 - e) laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili nei 24 mesi successivi all'interruzione degli studi sono:

B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

NOTA: Per "interruzione degli studi" si intende l'uscita dal sistema formale di istruzione per mancata ammissione alla classe successiva, senza reinscrizione, o per abbandono del corso di studi, in quest'ultimo caso a condizione che il tirocinante abbia dato formale comunicazione del proprio ritiro dagli studi all'istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio.

Condizione di accesso n. 3) – Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle "aree di crisi complessa", "aree di crisi semplice", "aree interne – strategia regionale", "aree interne – strategia nazionale", "comuni Art. 107.3.c del TFUE" di cui all'allegato "A" alla Decisione n. 19 del 06/02/2017:

[...]

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili dai giovani residenti o domiciliati nei comuni sopra elencati sono:

A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;

B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti

- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

NOTA: Per "interruzione degli studi" si intende l'uscita dal sistema formale di istruzione per: 1) mancata ammissione alla classe successiva senza reinscrizione alla classe di provenienza come ripetente; 2) abbandono degli studi in corso di frequenza durante l'anno scolastico/accademico; 3) mancata iscrizione all'anno scolastico successivo, anche in caso di ammissione, a cui però non fa seguito l'iscrizione. In caso di abbandono degli studi in corso di frequenza il tirocinante dovrà dare formale comunicazione del proprio ritiro all'istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio. Tra i casi di "interruzione degli studi" rientra anche la decadenza dagli studi universitari.

Condizione di accesso n. 3) – Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle "aree di crisi complessa", "aree di crisi semplice", "aree interne – strategia regionale", "aree interne – strategia nazionale", "comuni Art. 107.3.c del TFUE" di cui all'allegato "A" alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro":

[...]

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Condizione di accesso n. 4) - Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alle lettere a-b-c-d-e dell'art. 17 ter, comma 8 della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili da giovani disabili o svantaggiati sono:

- A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;
- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

NOTA: La tipologia di tirocinio D) "tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17ter, comma 8 della legge, da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale" non è attivabile in quanto non sono state individuate ulteriori categorie aggiuntive di destinatari oltre a quelle previste alla condizione di accesso n. 4 di cui all'art. 17ter comma 8 della legge.

Condizione di accesso n. 5) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini attivati presso un Soggetto ospitante che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili presso un

Condizione di accesso n. 4) - Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alla lettera B) punti 1-2-3-4-5-6 comma 5 dell'art. 17 bis della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

Condizione di accesso n. 5) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati presso un Soggetto ospitante che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

soggetto ospitante di cui alla DGR n. 964/2014 sono:
A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;
B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

N.B. - I tirocini che non rientrano in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

Requisiti di ammissibilità al finanziamento

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

(d) - il tirocinante non deve essere occupato;

(g) - in caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, in quanto non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante è tenuto ad iscriversi al

Condizione di accesso n. 6) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati in favore di giovani in condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi (secondari superiori o universitari), registrati al portale nazionale "www.garanziegiovani.gov" o al portale regionale

"<http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziegiovani/index.html>" della Garanzia Giovani che, prima dell'inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il "Patto di Servizio" presso un CPI finalizzato all'attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo.

Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al programma della Garanzia Giovani. Quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo.

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

NOTA: Di norma, la sottoscrizione del "Patto di Servizio" dovrà avvenire entro 60 giorni dalla registrazione al portale della Garanzia Giovani, la successiva attivazione del tirocinio entro 4 mesi dalla sottoscrizione del patto.

N.B. - I tirocini che non rientrano in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5)-6) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

Requisiti di ammissione a finanziamento

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

(d) - il tirocinante non deve essere occupato, trovandosi nella condizione occupazionale di "inattivo" o "disoccupato";

| | |
|---|---|
| <p><u>Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda on line</u></p> <p>Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.</p> <p>Effettuata la registrazione, dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce "<u>nuova domanda</u>" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione di tirocini non curriculari.</p> | <p><u>Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda on line</u></p> <p>Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà i dati del titolare della CNS e dell'identità digitale SPID, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.</p> <p>Effettuata la registrazione e inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce "<u>nuova domanda</u>" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione di tirocini non curriculari relativo all'annualità 2018.</p> |
| <p><u>Modalità di presentazione e ricezione della domanda on line</u></p> <p>Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all'invio, collegato mediante CNS, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.</p> | <p><u>Modalità di presentazione e ricezione della domanda on line</u></p> <p>Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all'invio, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare delle credenziali SPID o della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare delle credenziali SPID o della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.</p> |
| <p><u>Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)</u></p> <p>La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile. La scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> è perentoria anche nel caso in cui il 18° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.</p> | <p><u>Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)</u></p> <p>La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile. La scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda <i>on line</i>, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio</p> <p><u>Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO</u> Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p> <p><u>Termini per l'avvio delle attività di tirocinio</u> In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 30 giorni alla data di presentazione della CO stessa.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda on line per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 30° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.</p> <p><u>Annullamento presentazione domanda e riapertura compilazione domanda</u> Entro il 18° giorno successivo all'invio della CO, sarà possibile annullare l'invio di una domanda già presentata riaprendola e riportandola nella fase di compilazione per eventuali modifiche e integrazioni. Tuttavia, se tale domanda non sarà ripresentata entro la scadenza prevista dall'avviso, inviandola nuovamente entro le ore 24:00 del 18° giorno successivo all'invio della CO, la stessa decadrà e risulterà come mai inviata.</p> | <p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio</p> <p><u>Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO</u> Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p> <p><u>Termini per l'avvio delle attività di tirocinio</u> In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda on line per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.</p> <p>N.B. - Una volta che l'applicativo avrà dato evidenza della ricezione della domanda on line attraverso l'assegnazione del numero identificativo e la registrazione della data e dell'ora di presentazione non sarà più possibile annullare l'invio effettuato. L'annullamento della domanda sarà pertanto possibile solo in fase di compilazione della stessa.</p> |
| <p>Domanda di Proroga</p> <p>Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga on line (modello 2) collegandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.</p> <p>La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare</p> | <p>Domanda di Proroga</p> <p>Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga on line (modello 2) collegandosi mediante CNS o SPID allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.</p> <p>La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS o dello SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il</p> |

| | |
|--|---|
| <p>della CNS che presenta la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di proroga</p> <p>Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 7 e 8 della legge.</p> <p><u>Termini per la presentazione della domanda di proroga on line (modello 2)</u></p> <p>La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 18° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda on line di proroga soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO.</p> <p>Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p> <p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione</p> <p>Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.</p> <p>Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.</p> | <p>titolare della CNS o dello SPID che presenta la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare alla presentazione della domanda di proroga.</p> <p>Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della legge.</p> <p><u>Termini per la presentazione della domanda di proroga on line (modello 2)</u></p> <p>La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda on line di proroga soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO.</p> <p>Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.</p> <p>NOTA: Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.</p> <p>Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.</p> <p>Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. In tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare una CO di proroga con l'indicazione della nuova data di fine tirocinio.</p> |
|--|---|

scansionata in formato PDF:

3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:

- bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;

Nel caso in cui il rimborso forfetario sia assoggettato a ritenuta d'acconto, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al tirocinante per il quale si richiede il contributo.

N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

NOTA: Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2016 al 12/10/2016, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2016.

3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:

- bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento);

Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente. Nel caso il rimborso sia assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante, in modo tale che il rimborso netto, erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata diano come risultato l'importo lordo indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. 24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.

N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

NOTA: Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2018 al 12/10/2018, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2018. In caso di sospensione del tirocinio (ad esempio per chiusura estiva) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese (per tirocini iniziati a mese in corso), l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante, solo ed esclusivamente in relazione alla frazione di mese iniziale o al mese in cui

| | |
|---|--|
| <p>Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento on line (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.</p> <p>Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante: - il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge.</p> <p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di fine tirocinio indicata nella CO di cessazione anticipata (vedi paragrafo seguente).</p> <p>Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 20 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni a condizione che il tirocinio stesso sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo <i>on line</i> (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.</p> <p>Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo La domanda di pagamento <i>on line</i> del contributo deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda <i>on line</i> è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo al termine del tirocinio cada in un giorno festivo.</p> <p>In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la</p> | <p>si è verificata la sospensione, potrà essere compensato, ai fini del raggiungimento dell'importo mensile dovuto al tirocinante, con il maggiore rimborso spese erogato al tirocinante in corrispondenza dell'ultimo mese di tirocinio.</p> <p>Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento on line (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.</p> <p>Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante: - il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 9 della legge.</p> <p><u>Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo</u> La domanda di pagamento on line del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo alla data di fine tirocinio cada in un giorno festivo.</p> <p>In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda on line di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.</p> <p><u>Cessazione anticipata del tirocinio</u> In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda on line di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di invio della CO (vedi paragrafo seguente).</p> <p>Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>domanda <i>on line</i> di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.</p> <p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 39° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviate oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio. Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.</p> <p>In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.</p> <p><u>Istruttoria di pagamento</u></p> <p>In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>realizzazione del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo on line (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.</p> <p>In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione anticipata. Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.</p> <p><u>Istruttoria di pagamento</u></p> <p>In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.</p> |
| <p>Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo</p> | <p>Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo</p> |
| <p>In base all'art. dell'art. 17 ter, comma 12, della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 in caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di attivare tirocini per un periodo di un anno dall'accertamento; - rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione. <p>Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo sarà comunicato al soggetto ospitate con nota del Settore competente. Il rimborso delle quote eventualmente corrisposte è disposto dal Settore "Gestione, rendicontazione e controlli" competente per ambito territoriale.</p> | <p>In base all'art. 17 quater 2 della L.R. n. 32/2002 in caso di violazione non sanabile della normativa regionale con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, b) le disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti, c) i requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, d) il numero dei tirocini attivabili, <p>il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto ospitante di interrompere il tirocinio a far data dalla contestazione della violazione sanzionandolo con l'interdizione ad ospitare nuovi tirocini per un periodo minimo di 12 mesi fino a un massimo di 36 mesi decorrenti della contestazione della violazione.</p> <p>Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo sarà comunicato al soggetto ospitate con nota del Settore competente. Il rimborso delle quote eventualmente corrisposte è disposto dal Settore "Gestione, rendicontazione e controlli" competente per ambito territoriale.</p> |
| <p>Art. 10 - Responsabile del procedimento</p> | <p>Art. 10 - Responsabile del procedimento</p> |
| <p>Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.</p> | <p>Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile</p> |

| | |
|--|--|
| | Guido Cruschelli. |
| Art. 12 - Tutela della privacy | Art. 12 - Tutela della privacy |
| I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente. | I dati personali dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" |
| Art. 13 - Informazioni sull'avviso e assistenza informatica | Art. 13 - Informazioni sull'avviso e assistenza informatica |
| Ulteriori informazioni possono essere reperite: 1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro 3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina "POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari" all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/impreselavoro-e-formazione/tirocini | Ulteriori informazioni possono essere reperite: 1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio 3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina "POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari" all'indirizzo web: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50125 |
| Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 | Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" |
| Gentile Signore/a Soggetto ospitante, Tirocinante o Altro soggetto coinvolto nel tirocinio o nella presentazione della domanda di contributo, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020; il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato; il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale; i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e quelle comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013; il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione | Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che: 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it) 2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi |

| | |
|--|--|
| <p>Regionale, Giunta Regionale; il responsabile del trattamento è il Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” e i Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per gli ambiti territoriali; gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del/dei responsabile/i; in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.</p> <p>Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti</p> <p>1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.</p> <p>2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.</p> <p>3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.</p> <p>4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> | <p>conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p> <p>4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).</p> <p>5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/).</p> |
|--|--|